

ORIGINALE

REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA

Comune di Pré-Saint-Didier

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale N° **19**

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO (PEF) PLURIENNALE 2023 -2025 E DELLE TARIFFE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) DA APPLICARE PER L'ANNO 2023.

L'anno **duemilaventitre**

Addì **ventinove** del mese di **Maggio**,

Alle ore diciotto e minuti zero, nella solita sala delle adunanze Consiliari, convocato per determinazione del Sindaco

Con avvisi scritti, spediti a domicilio di ciascun Consigliere, come da relazione di notifica del messo comunale in data 23.05.2023 si è riunito il Consiglio Comunale, in sessione straordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione.

Sotto la Presidenza del Sig. BIELLER Riccardo Piero

Sono intervenuti i Signori Consiglieri:

Cognome Nome	Presente
BIELLER Riccardo Piero - Sindaco	Sì
UVA Alessandra - Vice Sindaco	Sì
BELFROND Matteo - Consigliere	Sì
BELFROND Ruggero Giuliano - Consigliere	Sì
BRANCHE Camilla - Consigliere	Sì
BRUNO Valentina - Consigliere	No
CHEVALIER Cristina - Consigliere	Sì
CHEVALIER Loredana - Assessore	Sì
FONTE Vincenzo Marco - Consigliere	Sì
GRANGE Daniele - Consigliere	Sì
GRANGE Marcello Giuseppe - Consigliere	Sì
GRANGE Marco - Consigliere	Sì
GRANGE Sara - Consigliere	No
ROSSI Luca Maurizio - Assessore	Sì
ROTA Massimo - Consigliere	Sì
Totale Presenti:	13
Totale Assenti:	2

Assiste alla seduta il Segretario Comunale Sig. ROSSERO Alberto

Il Presidente riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta esponendo essere all'ordine del giorno l'oggetto suindicato:

APPROVAZIONE DEL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO (PEF)
PLURIENNALE 2023 -2025 E DELLE TARIFFE DELLA TASSA SUI RIFIUTI
(TARI) DA APPLICARE PER L'ANNO 2023.

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATI:

- La legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54 “*Sistema delle autonomie in Valle d’Aosta*”;
- Lo Statuto Comunale, approvato con deliberazione consiliare n. 12/2015 del 25/03/2015, ed in particolare l’articolo 12 (competenze del Consiglio Comunale);
- Il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 “*Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali*”;

PRESO ATTO che l’art. 3, comma 5-quinquies del D.L. 30/12/2021, n. 228, convertito nella legge di conversione 25/02/2022, n.15, prevede che, a decorrere dall’anno 2022, i Comuni possono approvare i PEF, le tariffe e i regolamenti della Tari e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno;

CONSIDERATO che nell’ipotesi in cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia prorogato a una data successiva al 30 aprile dell’anno di riferimento, il termine per l’approvazione degli atti inerenti alle tariffe Tari e al regolamento coincide con quello per la deliberazione del bilancio di previsione. In caso di approvazione o di modifica dei provvedimenti relativi alla Tari in data successiva all’approvazione del proprio bilancio di previsione, il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche in occasione della prima variazione utile;

PRESO ATTO che con Decreto del Ministero dell’Interno in data 19/04/2023, il termine per l’approvazione del Bilancio di previsione degli Enti Locali 2023/2025, è stato prorogato al 31/05/2023;

VISTA la Legge 27 dicembre 2013, n. 147, Legge di Stabilità per l’anno 2014, che ha introdotto l’Imposta Unica Comunale (I.U.C.), a decorrere dal 1° gennaio 2014, nell’intento di intraprendere il percorso verso l’introduzione della riforma sugli immobili;

CONSIDERATO che la richiamata Legge n. 147/2013 ha previsto un’articolazione della nuova imposta comunale in tre diverse entrate, disciplinate dalle disposizioni contenute nei commi da 639 a 705;

VISTA la Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (*Legge di bilancio 2020-2023*) che all’articolo 1, comma 738, sopprime la I.U.C. per le componenti IMU e TASI;

PRESO ATTO che pur prevedendo l’abrogazione della I.U.C., la Legge n. 160/2019, fa salve le disposizioni relative alla TARI, ossia al prelievo sui rifiuti;

VISTI:

- la legge regionale 3/12/2007, n. 31, avente ad oggetto: “Nuove disposizioni in materia di gestione dei rifiuti” che ha individuato gli Enti di Governo degli ambiti o bacini territoriali ottimali e omogenei per la Regione autonoma Valle d’Aosta nei sotto ambiti territoriali ottimali (subATO), ai fini della gestione delle fasi di raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani;
- l’articolo 7, comma 3, della sopra citata legge regionale n. 31/2007 che disciplina le funzioni organizzative e tecnico-amministrative relative alle fasi di raccolta e di trasporto dei rifiuti urbani attribuendole alla competenza delle Comunità montane e della città di Aosta, che costituiscono autorità di sotto ambito territoriale ottimale (subATO);
- la legge regionale 05/08/2014, n. 6, avente ad oggetto “Nuova disciplina dell’esercizio associato di funzioni e servizi comunali e soppressione delle Comunità montane” e, in particolare, l’articolo 16 “Funzioni e servizi da svolgere in ambito sovracomunale per il tramite delle Unités”, tra i quali, alla lettera d) sono compresi i servizi connessi al ciclo dei rifiuti;

RICHIAMATE le deliberazioni delle giunte dei sindaci delle Unités des Communes Valdotaines e in particolare:

- Unité Grand-Paradis, deliberazione 20/12/2017 n. 62, avente ad oggetto “Approvazione della convenzione tra le unités des communes valdotaines Mont-Emilius, Grand Combin, Grand-Paradis, Valdigne-Mont-Blanc per l’esercizio in forma associata delle funzioni e dei servizi connessi al ciclo dei rifiuti”;
- Unité Valdigne-Mont-Blanc, deliberazione del 26/01/2018, n. 3, avente ad oggetto “Approvazione della convenzione tra le unités des communes valdotaines Mont-Emilius, Grand-Combin, Grand-Paradis, Valdigne-Mont-Blanc per l’esercizio in forma associata delle funzioni e dei servizi connessi al ciclo dei rifiuti”;

DATO ATTO che, come stabilito nelle convenzioni di cui al punto precedente, a decorrere dal 1° ottobre 2018 è stato costituito il Servizio Associato Rifiuti (SAR), facente capo all’Unité Grand-Paradis, che gestisce il servizio rifiuti per conto dei due subATO A (Unité Grand-Paradis e Valdigne-Mont-Blanc);

CONSIDERATO che in attesa dell’avviso della gestione al livello dei nuovi subATO sopra indicati, la gestione è ancora effettuata tramite il SAR per conto dei vecchi subATO, coincidenti con le Unités des Communes Valdôtaines;

VISTA la delibera dell’Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente, ARERA, n. 443/2019, recante “*DEFINIZIONE DEI CRITERI DI RICONOSCIMENTO DEI COSTI EFFICIENTI DI ESERCIZIO E DI INVESTIMENTO DEL SERVIZIO INTEGRATO DEI RIFIUTI, PER IL PERIODO 2018-2021*” e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO, in particolare, l'Allegato "A" di detta delibera, che riporta il metodo tariffario del servizio integrato di gestione dei servizi rifiuti 2018-2021;

VISTA la delibera di ARERA n. 444/2019, recante "*DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TRASPARENZA NEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI E ASSIMILATI*";

CONSIDERATO che a seguito della citata delibera n. 443/2019 di ARERA è stato elaborato un nuovo metodo tariffario dei rifiuti (MTR), al fine di omogeneizzare la determinazione delle tariffe TARI a livello nazionale;

DATO ATTO che, con successiva deliberazione n. 363/2021, ARERA ha approvato il nuovo metodo tariffario MTR-2, per il secondo periodo regolatorio, ossia dal 2022 al 2025, apportando modifiche nell'elaborazione del PEF;

PRESO ATTO che per l'elaborazione del PEF pluriennale occorre utilizzare il metodo allegato alla delibera n. 363/2021 di ARERA, come modificato dalla successiva deliberazione n. 459/2021 ed approvato con la Determina n. 2/2021 della stessa Autorità;

RILEVATO che la richiamata Determina n. 2/2021 ha, altresì provveduto ad approvare gli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria e le modalità operative per la relativa trasmissione all'Autorità medesima, fornendo, altresì, chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti approvata con la deliberazione n. 363/2021/R/rif (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025;

CONSIDERATO che, per la gestione della TARI occorre tenere presente che:

- l'applicazione del tributo deve avvenire tenendo conto di quanto disposto dalla richiamata Legge n. 147/2013 e s.m.i., nonché delle altre disposizioni normative a questa collegata,
- la redazione del PEF deve seguire le citate indicazioni del citato metodo MTR-2 elaborato da ARERA, che riporta i dati per tutto il secondo periodo regolatorio;
- la determinazione delle tariffe, pur partendo da dati che provengono dal PEF, assume i criteri ed i parametri dettati dal D.P.R. n. 158/1999;

VERIFICATO che il nuovo metodo MTR-2, pur avendo sue specifiche particolarità, deve essere considerato la naturale continuazione dell'MTR del primo periodo regolatorio;

ATTESO che il presupposto impositivo della TARI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, escludendo però dalla tassazione le aree scoperte pertinentziali o accessorie a locali tassabili, non operative, e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva;

EVIDENZIATO che sono soggetti passivi coloro che possiedono o detengono a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani;

CONSIDERATO che le tariffe sono state elaborate tenendo conto anche dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27/04/1999 n. 158 ed in modo tale da assicurare la copertura integrale di costi di investimento e di esercizio relativi al servizio rifiuti;

PREMESSO che, l'articolo 1, comma 652, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nelle more della revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, per gli anni a decorrere dal 2014 e fino a diversa regolarizzazione disposta da ARERA, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe, il Comune può adottare dei coefficienti di cui all'allegato 1, tabelle 2, 3a, 3b 4a e 4b, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato;

CONSIDERATO che per la determinazione delle tariffe, le utenze sono suddivise in due macrocategorie: utenze domestiche ed utenze non domestiche;

CONSIDERATO che sull'importo della Tari non si applica, ai sensi dell'articolo 1 Legge Regionale 9/12/2004, il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni ambientali di cui all'articolo 19 D. Lgs 504/1992 e di cui all'articolo 1, comma 666 Legge 147/2013;

VERIFICATO che i costi devono trovare integrale copertura con le entrate derivanti dall'applicazione delle tariffe TARI sono stati riportati nel piano economico finanziario (P.E.F.) pluriennale 2022-2025, come previsto dal metodo MTR-2 secondo il metodo proposto da ARERA, considerando anche le ulteriori componenti che devono essere indicate a valle del PEF;

CONSIDERATO che la procedura di approvazione del PEF, già indicata all'art. 6 del metodo MTR, ora stabilito dall'art. 7, del metodo MTR-2, cosicché l'approvazione delle tariffe spetta esclusivamente ad ARERA, con l'attribuzione del compito di validazione in capo all'ente territorialmente competente (ETC) o, in sua assenza del Comune;

VERIFICATO che con le tariffe che vengono approvate, deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15, del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36;

ATTESO che il metodo MTR-2 non si esprime sul concreto metodo di calcolo delle tariffe cosicché, per tale aspetto, resta applicabile il D.P.R. n. 158/1999, ossia il metodo normalizzato (MNR), ancorato su coefficienti potenziali di produzione del rifiuto, da applicare in assenza di un sistema di monitoraggio realizzato sullo specifico territorio;

RILEVATO che, sulla base dei criteri previsti dal decreto suddetto, restano applicabili le seguenti modalità di attribuzione dei costi:

- suddivisione dei costi fra le utenze domestiche e non domestiche, in continuità con i criteri di cui alla normativa vigente;
- determinazione dei corrispettivi con possibilità di applicare i parametri indicati dal medesimo D.P.R. n. 158/1999;

RILEVATO, pertanto, che le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal Comune, moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti, avvalendosi della possibilità di applicare le semplificazioni sopra ricordate;

DATO ATTO che la superficie assoggettabile al tributo “è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati”;

RITENUTO, dunque, che anche con il MTR-2, i parametri per la determinazione della tariffa TARI rimangono la superficie di riferimento per ogni utenza e la correlata produzione media, salvo sia possibile individuare il rifiuto conferito dalle diverse utenze, secondo la modalità puntuale;

ATTESO che l’elaborazione del PEF deve tenere conto dei contenuti minimi dettati dall’articolo 27, del metodo MTR-2, che impongono l’applicazione di specifici criteri per la valorizzazione delle partite di costo e di ricavo, per l’imputazione di questi al singolo PEF;

CONSIDERATO anche che ARERA, al fine dell’approvazione del PEF dovrà verificare la coerenza regolatoria delle determinazioni da parte dell’Ente Territorialmente Competente (ETC) o del Comune in sua mancanza, sulla base della documentazione trasmessa;

RIBADITO che spetta ad ARERA, il compito di approvare le predisposizioni tariffarie come deliberate dai Comuni, a seguito del PEF aggregato e validato dall’Ente Territorialmente Competente;

EVIDENZIATO che la medesima Autorità ha il potere di modificare il suddetto PEF, con particolare riferimento alla tutela degli utenti;

VERIFICATO che nelle more dell’approvazione da parte di ARERA, si applicano le decisioni assunte sia dagli Enti Territorialmente Competenti, sia dai Comuni;

CONSIDERATE le disposizioni normative intervenute in ambito ambientale, ai sensi del D.Lgs. n. 116/2020, che ha riformato il codice ambientale di cui al D.Lgs. n. 152/2006;

VISTO il PEF trasmesso dal subATO A per i Comuni dell’Unité Valdigne-Mont Blanc, approvato con deliberazione di Giunta n.16 in data 21/04/2023, come pervenuto al protocollo del Comune n. 3150/2023, unitamente al costo totale MTR_2023 (allegato 1) quali parti integranti e sostanziali della medesima;

RITENUTO opportuno procedere con l’approvazione delle tariffe TARI da applicare per l’anno 2023, dando atto della validazione del PEF per l’anno 2023;

PRESO ATTO che il PEF relativo all'anno 2023 per l'elaborazione tariffe ammonta ad € 450.610,83;

RITENUTO di attribuire per la parte fissa € 147.746,14 (88% alle Utenze domestiche per € 130.016,60 e al 12 % alle Utenze non domestiche per € 17.729,54) e per la parte variabile € 302.864,69 (73% utenze domestiche per € 221.091,22 e 27% utenze non domestiche per € 81.773,47);

RICHIAMATO inoltre il vigente regolamento comunale per la disciplina della tassa sui rifiuti, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 18 del 29/05/2023, e in particolare le disposizioni in esso previste relative alle riduzioni/agevolazioni applicate da legge o introdotte dal Comune;

PRESO ATTO che la delibera che approva le tariffe del tributo sui rifiuti (TARI), dovrà essere trasmessa al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, secondo i termini e le modalità dettate dal richiamato art. 13, comma 15-ter, del D.L. n. 201/2011, ovvero mediante inserimento sul Portale del Federalismo fiscale;

VERIFICATO, che nel rispetto della suddetta disposizione normativa, le delibere concernenti i tributi comunali come la TARI, acquistano efficacia dalla data della pubblicazione, effettuata previo il suddetto inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, purché il comune abbia effettuato l'invio telematico entro il termine ordinariamente previsto al 14 ottobre;

ATTESO che la trasmissione delle delibere dovrà avvenire esclusivamente mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del *Portale del federalismo fiscale*, per la pubblicazione nel sito informatico;

RILEVATO di stabilire per le utenze soggette a tariffa giornaliera la misura tariffaria è determinata in base alla corrispondente tariffa annuale del tributo, rapportata a giorno e maggiorata del 100%;

RILEVATO che per quanto non direttamente disciplinato si rinvia alla normativa vigente in materia;

RITENUTO che a fronte di tali disposizioni, il prospetto delle categorie e delle tariffe approvate dal Comune per l'anno 2023 che si ritiene opportuno approvare è il seguente:

	Tariffa Parte Fissa	Tariffa Parte Variabile
Utenze Domestiche		
Utenza domestica (1 comp.)	0,50806	39,15628
Utenza domestica (2 comp.)	0,57832	70,48130
Utenza domestica (3 comp.)	0,59454	90,05943
Utenza domestica (4 comp.)	0,64859	117,46883
Utenza domestica (5 comp.)	0,67021	140,96259
Utenza domestica (6 comp.)	0,71345	160,54073

	Tariffa Parte fissa	Tariffa Parte Variabile
Utenze Non Domestiche		
Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,18814	0,92791
Campeggi, distributori carburanti	0,29512	1,44709
Stabilimenti balneari	0,23241	1,14884
Esposizioni, autosaloni	0,15863	0,78430
Alberghi con ristorante	0,49064	2,41476
Alberghi senza ristorante	0,33570	1,65477
Case di cura e riposo	0,36890	1,80942
Uffici, agenzie, studi professionali	0,41686	2,05465
Banche ed istituti di credito	0,21396	1,05605
Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	0,40948	2,01488
Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	0,56073	2,75058
Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere)	0,38366	1,87791
Carrozzeria, autofficina, elettrauto	0,42792	2,09442
Attività industriali con capannoni di produzione	0,33570	1,65698
Attività artigianali di produzione beni specifici	0,40210	1,97070
Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie	1,78548	8,76429
Bar, caffè, pasticceria	1,34280	6,58813
Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	0,64926	3,31395
Plurilicenze alimentari e/o miste	0,56811	2,87209
Ortofrutta, pescherie, fiori e piante	2,23553	10,89464
Discoteche, night club	0,93257	1,90149
Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	0,60500	2,97151

RITENUTO di stabilire le seguenti scadenze di pagamento per le rate relative all'anno 2023:

Prima rata entro il 31/12/2023;

Seconda rata entro il 30/06/2024;

Rata totale (1° e 2° rata) entro il 31/12/2023;

VISTO il Bilancio di Previsione per il triennio 2023-2025 e il documento unico di Programmazione, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n.14 del 04/04/2023;

RICHIAMATI l'art. 107, del D. Lgs 18/08/2000, n.267 e l'art. 4 del D. Lgs. 30/03/2001, n. 165, che, in attuazione del principio della distinzione tra indirizzo e controllo da un lato, e attuazione e gestione dall'altro, prevedono che:

- gli organi di governo esercitano le funzioni di indirizzo politico-amministrativo, ovvero definiscono gli obiettivi ed i programmi da attuare, adottano gli atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni e verificano la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione degli indirizzi impartiti;
- ai dirigenti spettano i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo. Ad essi è attribuita la responsabilità esclusiva dell'attività amministrativa, della gestione e dei relativi risultati in relazione agli obiettivi dell'ente;

DATO ATTO che sono stati acquisiti i previsti pareri favorevoli ai sensi della normativa vigente;

Eseguita la votazione in forma palese per alzata di mano il cui risultato è il seguente:

Voti: 13 - Favorevoli: n. 13 – Astenuti: n. / - Contrari: / ;

DELIBERA

per le motivazioni tutte citate in premessa,

- **DI DARE ATTO** che tutto quanto esposto in premessa è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

DI APPROVARE come redatto dal Servizio di Gestione dei rifiuti, ai sensi del nuovo metodo tariffario rifiuti "MTR-2" secondo il format dell'allegato 2 della Determina 2/2021 Arera, per gli ambiti tariffari appartenenti all'Unité Valdigne-Mont Blanc, il PEF per la gestione del servizio dei rifiuti urbani per il periodo – 2022/2025 – revisione straordinaria infra-periodo anno 2023, adottato con deliberazione di Giunta n. 16 del 21/04/2023 e pervenuto al protocollo del Comune prot. n.8920 del 27/04/2023, unitamente al Costo totale MTR_2023 (allegato 1) quali parti integranti e sostanziali della medesima;

- **DI DETERMINARE** per l'anno 2023 le seguenti tariffe della Tassa sui rifiuti (Tari):

	Tariffa Parte Fissa	Tariffa Parte Variabile
Utenze Domestiche		
Utenza domestica (1 comp.)	0,50806	39,15628
Utenza domestica (2 comp.)	0,57832	70,48130
Utenza domestica (3 comp.)	0,59454	90,05943
Utenza domestica (4 comp.)	0,64859	117,46883
Utenza domestica (5 comp.)	0,67021	140,96259
Utenza domestica (6 comp.)	0,71345	160,54073

	Tariffa Parte fissa	Tariffa Parte Variabile
Utenze Non Domestiche		
Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,18814	0,92791
Campeggi, distributori carburanti	0,29512	1,44709
Stabilimenti balneari	0,23241	1,14884
Esposizioni, autosaloni	0,15863	0,78430
Alberghi con ristorante	0,49064	2,41476
Alberghi senza ristorante	0,33570	1,65477
Case di cura e riposo	0,36890	1,80942
Uffici, agenzie, studi professionali	0,41686	2,05465
Banche ed istituti di credito	0,21396	1,05605
Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	0,40948	2,01488
Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	0,56073	2,75058
Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere)	0,38366	1,87791
Carrozzeria, autofficina, elettrauto	0,42792	2,09442
Attività industriali con capannoni di produzione	0,33570	1,65698
Attività artigianali di produzione beni specifici	0,40210	1,97070
Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie	1,78548	8,76429
Bar, caffè, pasticceria	1,34280	6,58813
Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	0,64926	3,31395
Plurilicenze alimentari e/o miste	0,56811	2,87209
Ortofrutta, pescherie, fiori e piante	2,23553	10,89464
Discoteche, night club	0,93257	1,90149
Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	0,60500	2,97151

- **DI DARE ATTO** che sull'importo della Tari non si applica, ai sensi dell'articolo 1 Legge Regionale 09/12/2004, n. 30, il Tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni ambientali di cui all'articolo 19 Decreto Legislativo 504/92 e di cui all'articolo 1, comma 666 Legge 147/2013;
- **DI STABILIRE** che per le utenze soggette a tariffa giornaliera: la misura tariffaria è determinata in base alla corrispondente tariffa annuale del tributo, rapportata a giorno e maggiorata del 100%;
- **DI STABILIRE** che la riscossione della Tari anno 2023 dovrà essere effettuata in n. due rate:
 - prima rata entro il 31/12/2023;
 - seconda rata entro il 30/06/2024;

- Rata totale (1° e 2° rata) entro il 31/12/2023;
- **DI DARE ATTO** che le tariffe decorreranno dal 1° gennaio 2023 e saranno valide per gli anni successivi, anche in assenza di specifica deliberazione, ai sensi dell'articolo 1, comma 169 Legge 296/2006;
- **DI DARE** la più ampia diffusione alla presente deliberazione, mediante avvisi pubblici, comunicati stampa e la pubblicazione sul proprio sito web istituzionale nella sezione dedicata;
- **DI RISERVARSI**, per quanto di competenza, di apportare le variazioni che risulteranno necessarie, per effetto di norme statali in merito;
- **DI PROVVEDERE** ad inviare per via telematica, mediante inserimento della presente deliberazione nell'apposita sezione del Portale del Federalismo fiscale, per la successiva pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle Finanze del Ministero dell'Economia, come previsto dall'articolo 1, comma 767, della Legge 160/2019.



COMUNE DI PRE' SAINT DIDIER
Regione Autonoma Valle d'Aosta

COMMUNE DE PRE' SAINT DIDIER
Région Autonome Vallée d'Aoste

Pré-Saint-Didier, li 29/05/2023

PARERI SU PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
DI CONSIGLIO N. 19

**OGGETTO: APPROVAZIONE DEL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO (PEF)
PLURIENNALE 2023 -2025 E DELLE TARIFFE DELLA TASSA
SUI RIFIUTI (TARI) DA APPLICARE PER L'ANNO 2023.**

Ai sensi dell'art.9 della Legge Regionale 19 agosto 1998 n. 46 e dell'art.59 della Legge Regionale 23/10/1995 n. 45, esaminata la proposta di deliberazione concernente l'oggetto sopra indicato vengono espressi i pareri di competenza:

- Art.59 L.R. 45/1995 parere di legittimità

PARERE FAVOREVOLE

IL SEGRETARIO COM.

- Art.59 L.R. 45/1995 parere regolarità contabile

PARERE FAVOREVOLE

IL RESPONSABILE

- Parere interno sotto il profilo della regolarità tecnica

PARERE FAVOREVOLE

**IL RESPONSABILE UFFICIO
INTERESSATO**

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Presidente

Il Segretario Comunale

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Io sottoscritto Segretario Comunale attesto che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo pretorio di questo Comune in data odierna e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art.52 bis della Legge Regionale 07.12.1998, n° 54 e successive modificazioni ed integrazioni.

Pré-Saint-Didier, li 30/05/2023

IL SEGRETARIO COMUNALE

Deliberazione divenuta regolarmente esecutiva in data 30/05/2023 ai sensi dell'art.52 ter L.R. 07.12.1998, n°54 e successive modificazioni ed integrazioni.

IL SEGRETARIO COMUNALE
